

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1973

che adotta un programma di ricerca per la Comunità economica europea nel campo della protezione dell'ambiente (azione indiretta)

(73/180/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede che l'azione della Comunità comporti in particolare l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente, la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, nonché il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune; che le azioni definite in allegato alla presente decisione sono necessarie, tra l'altro, per realizzare questi obiettivi e per promuovere, conformemente all'articolo 2 dello stesso trattato, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e un miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione negli Stati membri;

considerando pertanto che le azioni di ricerca oggetto della presente decisione sono necessarie per realizzare, nel funzionamento del mercato comune, taluni obiettivi della Comunità;

considerando che il trattato che istituisce la Comunità economica europea non ha previsto i poteri di azione necessari a questi scopi,

DECIDE:

*Articolo 1*

Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1973 è adottato un programma di ricerche per la

Comunità economica europea nel campo della protezione dell'ambiente, come figura in allegato. Tale allegato fa parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

L'importo massimo degli impegni di spesa e l'organico necessari per la realizzazione di questo programma sono fissati rispettivamente in 6,300 milioni di unità di conto e 4 agenti. L'unità di conto è quella definita dall'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

La Commissione assicura l'esecuzione di questo programma. Essa presenta annualmente al Consiglio una relazione a tale proposito.

*Articolo 4*

Il programma definito nell'allegato è sottoposto a revisione all'inizio del secondo anno secondo procedure appropriate, in particolare in funzione delle decisioni della conferenza al vertice di Parigi.

*Articolo 5*

La diffusione delle cognizioni risultanti dall'esecuzione delle parti del programma definite in allegato è assicurata secondo condizioni e limiti che saranno fissati successivamente.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. LAVENS

<sup>(1)</sup> GU n. L 116 del 1° 5. 1973, pag. 1.

**ALLEGATO****AZIONE INDIRETTA****AZIONI NON NUCLEARI****Protezione dell'ambiente****Inquinamenti e inconvenienti ambientali****PROGRAMMA COMUNE**

Per questo obiettivo viene stanziato un importo massimo di 6,300 milioni di unità di conto ed è previsto un organico di 4 agenti.

L'obiettivo riguarda i seguenti punti:

- a) istituzione di una banca di dati per i prodotti chimici che possono contaminare l'ambiente,
- b) dannosità del piombo,
- c) indagini epidemiologiche sugli effetti dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua,
- d) effetti dei microinquinanti sull'uomo,
- e) valutazione degli effetti ecologici delle sostanze inquinanti dell'acqua,
- f) telerilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Le indagini e le azioni di laboratorio verranno effettuate in base a contratti.

---